

2) "Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del SERT presso il padiglione 24 dell'ex O.P di Genova Quarto anche a servizio dei pazienti psichiatrici", per un importo a carico dello Stato di € 206.101,63;

3) "Riqualificazione degli spazi localizzati nella piazzina ala nord di via Maggio n. 3 di Genova Quarto e destinati al Dipartimento di salute mentale", per un importo a carico dello Stato di € 568.313,75;

Preso atto che gli anzidetti tre interventi, complementari alla realizzazione della Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (di seguito, REMS), sono prevalentemente di ristrutturazione con la finalità di riqualificazione funzionale di immobili esistenti per renderli idonei a supportare i percorsi riabilitativi dei pazienti dismessi;

Acquisito, verbale prot. n. 149526720 del 18 novembre 2014, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Acquisito, prot. n. 25719 del 16 dicembre 2014, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c*) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il secondo programma presentato dalla regione Liguria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, che prevede, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.762.415,38, la realizzazione dei seguenti interventi:

1) "Ristrutturazione per la realizzazione di una struttura residenziale psichiatrica presso il padiglione 20 dell'ex O.P. di Genova Quarto", per un importo a carico dello Stato di € 988.000,00;

2) "Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del SERT presso il padiglione 24 dell'ex O.P di Genova Quarto anche a servizio dei pazienti psichiatrici", per un importo a carico dello Stato di € 206.101,63;

3) "Riqualificazione degli spazi localizzati nella piazzina ala nord di via Maggio n. 3 di Genova Quarto e destinati al Dipartimento di Salute Mentale", per un importo a carico dello Stato di € 568.313,75.

Il programma è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1647 del 20 dicembre 2013 e integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 645 del 30 maggio 2014.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnata alla Regione Liguria la somma di € 1.762.415,38 per la realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La regione Liguria trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.

2. La Regione Liguria dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2015

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

15A01448

DECRETO 10 febbraio 2015.

Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, relante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativo alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che prevede, per la determinazione dei criteri di valutazione delle caratte-



ristiche delle acque minerali naturali, la adozione di un decreto del Ministro della salute;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

Acquisiti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nella seduta del 19 marzo 2013 e del 13 novembre 2013;

Esperita con esito positivo la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, notifica 2013/0268/I, e ravvisato che la Commissione europea, a conclusione delle consultazioni scritte, ha riconosciuto che con il progetto di regola tecnica notificata non si intende introdurre alcun ostacolo alla libera circolazione dei prodotti;

Acquisito il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di valutazione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche delle acque minerali naturali

1. A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta a illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.

2. La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:

a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta geologica e idrogeologica e profili geologici e idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000;

b) definizione del regime termopluvimetrico dell'area di ricarica dell'acquifero, svolta utilizzando le medie mensili di temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite agli ultimi dieci anni;

c) carta di permeabilità dei complessi idrogeologici in scala minima 1:25.000;

d) prove di portata;

e) schema idrogeologico dell'area di ricarica;

f) progetto preliminare dell'opera di presa;

g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia δO^{18} , δD , Tritio), valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi;

h) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e idrogeologiche; eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento e con altre captazioni concesse;

i) definizione dell'area di protezione e salvaguardia dell'area di captazione;

l) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;

m) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica (δO^{18} , δD , Tritio) su campioni prelevati nelle condizioni di naturale variabilità stagionale.

3. La provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esaurente documentazione idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica.

4. Nel caso di richieste di riconoscimento, come acque minerali naturali, di acque sorgive o sotterranee captate nell'ambito della stessa concessione mineraria nella quale scaturiscono una o più acque minerali riconosciute, la documentazione sopra elencata deve essere integrata con i dati relativi a:

a) per le acque per le quali si chiede il riconoscimento e per tutte quelle già riconosciute all'interno della stessa concessione: analisi dei parametri chimico-fisici (temperatura, pH, Eh, conducibilità), analisi dei costituenti chimici maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃), eventualmente analisi dei costituenti chimici minori che il richiedente ritenga possano essere distintivi di quella particolare acqua, analisi isotopiche (δO^{18} , δD , Tritio). Il campionamento dovrà essere effettuato con frequenza mensile e simultaneamente o al massimo nell'arco di 1-3 giorni per tutte le acque;

b) monitoraggio dei parametri climatici principali (precipitazioni e temperatura dell'aria) nell'ambito della concessione per un intero ciclo idrologico (1 anno); campionamento mensile delle precipitazioni «cumulate» ed esecuzione di analisi isotopiche (δO^{18} , δD , Tritio) da effettuare con cadenza mensile per un intero ciclo geologico (1 anno).

Art. 2.

Criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e organolettiche delle acque minerali naturali

1. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche, chimico-fisiche e organolettiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgenti, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) e dai relativi verbali di prelevamento



redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori pubblici di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, recante disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1939, n. 276.

3. Dai certificati di analisi devono risultare le caratteristiche organolettiche nonché la determinazione dei seguenti parametri dell'acqua minerale:

1. Temperatura alla sorgente
2. Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente
3. Conducibilità elettrica specifica a 20°C
4. Residuo fisso a 180°C
5. Ossidabilità
6. Anidride carbonica libera alla sorgente
7. Silice
8. Bicarbonati
9. Cloruri
10. Solfati
11. Sodio
12. Potassio
13. Calcio
14. Magnesio
15. Ferro disciolto
16. Ione ammonio
17. Fosforo totale
18. Grado solfidimetrico espresso come H₂S
19. Stronzio
20. Litio
21. Alluminio
22. Bromuri
23. Ioduri

4. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri, il cui limite massimo ammissibile è di fianco indicato; tali parametri si riferiscono a sostanze di origine naturale e non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte:

N.	Parametro	Limite massimo ammissibile (*)
1	Antimonio	0,0050 mg/L
2	Arsenico	0,010 mg/L Calcolato come As totale
3	Bario	1,0 mg/L
4	Boro	5,0 mg/L
5	Cadmio	0,0030 mg/L
6	Cromo	0,050 mg/L
7	Rame	1,0 mg/L
8	Cianuro	0,010 mg/L

9	Fluoruri	5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia)
10	Piombo	0,010 mg/L
11	Manganese	0,50 mg/L
12	Mercurio	0,0010 mg/L
13	Nichel	0,020 mg/L
14	Nitrati	45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'infanzia)
15	Nitriti	0,020 mg/L
16	Selenio	0,010 mg/L

(*) Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri di cui al comma 4 sono riportate nell'allegato I.

5. Limitatamente ai parametri di cui all'art. 2, comma 4, le acque minerali naturali, provenienti da più sorgenti, devono essere conformi ai limiti di concentrazione massima ammissibile sopra indicati, al momento del confezionamento.

6. Nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica; il mancato riscontro di tali sostanze, utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati nell'allegato II, costituisce garanzia di qualità per l'acqua minerale:

1. Agenti tensioattivi
2. Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati
3. Benzene
4. Idrocarburi policiclici aromatici
5. Antiparassitari
6. Policlorobifenili
7. Composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6)

7. Le sostanze di cui al comma 6 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rivelabili (cioè a livelli di fiducia del 95% in rapporto a un dosaggio in bianco). I metodi da utilizzarsi devono essere quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali o comunitari o nazionali. I livelli minimi di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche.

Art. 3.

Trattamento con aria arricchita di ozono

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'intenzione di avviare al trattamento le acque minerali naturali, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico deve



essere comunicata al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, prima dell'avvio stesso. Alla domanda i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali debbono allegare tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialità dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.

2. Decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, abbia adottato alcun provvedimento il trattamento può avere luogo.

3. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali, qualora si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre corredate da tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialità dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il trattamento di cui ai commi 1 e 3 deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:

- a) la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali naturali giustifica l'avvio al trattamento;
- b) sono adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
- c) la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento;
- d) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici di cui all'art. 4;
- e) il trattamento non provoca la formazione di residui a una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle acque di sorgente.

Art. 4.

Criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali

1. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgenti, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti), e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono effettuate dai laboratori pubblici di cui al Decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, recante disposizioni concernenti

le analisi delle acque minerali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1939, n. 276.

3. Dalle analisi deve risultare:

1) assenza di coliformi e di *Escherichia coli* in 250 ml a 37°C e a 44,5°C, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

2) assenza di *Streptococchi* fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

3) assenza di anaerobi sporigeni solfato-riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;

4) assenza di *Staphylococcus aureus* in 250 ml, accertata su unica semina;

5) assenza di *Pseudomonas aeruginosa* in 250 ml, accertata su unica semina.

4. Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore; i valori risultanti da dette determinazioni non devono normalmente superare 20 UFC/ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 UFC/ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.

5. I metodi da utilizzarsi per la ricerca dei parametri di cui ai commi 3 e 4 devono essere quelli indicati nell'allegato IV.

6. Il giudizio favorevole dei parametri di cui ai commi 3 e 4 indica che l'acqua può essere considerata esente da microrganismi patogeni.

7. L'assenza di specifici parassiti e di specifici microrganismi patogeni (allegato IV, paragrafo 2.7) deve essere accertata solo in caso di rischio di contaminazione.

Art. 5.


Criteri di valutazione delle caratteristiche cliniche e farmacologiche delle acque minerali naturali

1. La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale e ai suoi effetti sull'organismo umano, quali ad esempio, la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

2. Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al comma 1; in casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami considerati al comma 1, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.

3. Gli studi clinici e farmaco-tossicologici debbono essere condotti presso strutture universitarie o aziende sanitarie o enti di ricerca pubblici o privati accreditati nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.

4. Per le richieste relative alla possibilità di utilizzo dell'acqua minerale per la ricostituzione degli alimenti



per i lattanti, gli studi clinici sperimentali possono essere sostituiti da una relazione bibliografica che, basandosi sulle caratteristiche chimiche dell'acqua, ne indichi le predette proprietà.

5. Le richieste relative alla possibilità di utilizzo dell'acqua minerale nell'alimentazione dei lattanti dovranno essere documentate da studi clinici e farmacotossicologici (questi ultimi non sono necessari per acque già riconosciute come minerali) eseguiti presso strutture di cui al comma 3.

6. I recipienti contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche e farmaco-tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni sigillati dall'autorità sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti e accompagnati dal verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorità sanitaria.

Art. 6.

Modalità per il prelevamento dei campioni

1. Il prelevamento dei campioni delle acque minerali naturali da analizzare ai fini della valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle stesse è effettuato dal personale tecnico del laboratorio che esegue le analisi.

2. Il prelevamento è effettuato alla presenza dell'autorità sanitaria competente per territorio, che redige il verbale di prelevamento.

3. Il verbale di prelevamento deve indicare l'ora e la data del prelevamento stesso, le generalità e le qualifiche dei presenti, la descrizione dell'opera di captazione e la sua esatta ubicazione nel territorio, le modalità di prelevamento, i risultati delle determinazioni eseguite sul posto, i dati meteorologici e pluviometrici anche relativi ai giorni precedenti, precisando in particolare la data e la durata delle ultime precipitazioni, e ogni altro elemento ritenuto utile; il verbale è firmato dai presenti al prelevamento.

Art. 7.

Verifica del permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali riconosciute

1. Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente a un'analisi chimica, chimico-fisica e organolettica e a un'analisi microbiologica

effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 4.

Dette analisi devono essere eseguite su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgenti in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti nonché - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta a un trattamento di cui all'art. 8, comma 1, lettere b, c, d, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da laboratori autorizzati ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939.

Il mancato invio della citata documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento comporta la immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento.

2. La valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta ai fini della verifica di cui al comma 1 è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità, nel cui ambito si esprime anche l'Istituto superiore di sanità.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonché per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica o dei consumatori.

Art. 8.


Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 10 febbraio 2015


Il Ministro: LORENZIN



Allegato I

Caratteristiche (*) di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri elencati nell'art. 2, comma 4.

Componenti	Esattezza in % del valore parametrico (Nota 1)	Precisione in % del valore parametrico (Nota 2)	Limite di rivelabilità in % del valore parametrico (Nota 3)	Note
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Bario	25	25	25	
Boro	10	10	10	
Cadmio	10	10	10	
Cromo	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	
Fluoruri	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrati	10	10	10	
Nitriti	10	10	10	
Selenio	10	10	10	
(Nota 4)				
<p>(*) I metodi di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti sopraelencati devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico, con un'esattezza, una precisione e un limite di rivelabilità specificati. Qualunque sia la sensibilità del metodo d'analisi impiegato, il risultato è espresso utilizzando lo stesso numero di decimali utilizzato per il limite massimo ammissibile previsto per ciascuno di loro.</p> <p>Nota 1: L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute e il valore di riferimento; la sua misura è generalmente indicata come errore sistematico.</p> <p>Nota 2: La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come lo scarto tipo all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.</p> <p>Nota 3: Il limite di rivelabilità è: tre volte lo scarto tipo relativo all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure, cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno di un lotto di un bianco.</p> <p>Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale).</p>				



Allegato II

Gruppi o singole sostanze non ammesse

N.	Parametro	Limiti minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) (µg/L)
1*	Agenti tensioattivi	50 (come LAS)
2*	Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati	10
3*	Benzene	0,5
4*	Idrocarburi policiclici aromatici	
	Benzo (a) pirene	0,003
	Benzo (b) fluorantene	0,006
	Benzo (k) fluorantene	0,006
	Benzo (ghi) perilene	0,006
	Dibenzo (a,h) antracene	0,006
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,006
	Altri (singolo composto)	0,006
5*	Antiparassitari (**) (singolo composto) (insetticidi, erbicidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi, alghicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione)	0,05
	Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti)	0,01
6*	Policlorobifenili (per singolo congenere)	0,05
7*	Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto): Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromoformio	0,5
	Tricloroetilene	
	Tetracloroetilene	
	1-2 dicloroetano	
	Altri (singolo composto)	0,1

(*) Il metodo utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.

(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L'elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti.


(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) è il contenuto minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.

Allegato III

Limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono

Composti residui di trattamento	Limiti massimi (*) (µg/L)
Ozono disciolto	50
Bromati	3
Bromoformi	1

(*) Il rispetto dei limiti massimi va controllato a livello dell'imbottigliamento o di altri confezionamenti destinati al consumatore finale.



Allegato IV

Analisi microbiologiche delle acque minerali naturali

1. Norme generali

Il campione da esaminare deve essere costituito da aliquote di almeno 3L di acqua minerale ciascuna.

Alle fonti il prelievo viene effettuato con bottiglie sterili. Il Laboratorio deve curare la razionale conservazione dei campioni, mantenendo gli stessi a temperatura compresa tra +3°C e +5°C. Ove ciò non avvenga, la circostanza deve essere segnalata.

Il trasporto dei campioni viene effettuato con cassette coibentate e refrigerate in grado di assicurare il mantenimento dei medesimi a una temperatura compresa tra +3°C e +5°C. I campioni pervenuti al laboratorio debbono essere sottoposti alle analisi quanto prima possibile e al massimo entro 12 ore dal prelievo, mantenendo gli stessi a temperatura compresa tra +3°C e +5°C fino al momento delle analisi. Ove ciò non sia possibile la circostanza viene indicata nella relazione d'analisi.

2. Metodologia analitica


Tabella 1 - Parametri da determinare e metodologia analitica

Parametro da esaminare	N. di repliche	Limite alla sorgente	Metodo
Carica microbica totale a 20-22 °C	2	20 ufc/ml	UNI EN ISO 6222 in alternativa vedi paragrafo 2.1 ⁽¹⁾
Carica microbica totale a 37 °C	2	5 ufc/ml	Vedi paragrafo 2.1 ⁽¹⁾
Coliformi e <i>Escherichia coli</i>	2	Assente/250ml	UNI EN ISO 9308-1 in alternativa vedi paragrafo 2.2 ⁽¹⁾
Streptococchi fecali	2	Assente/250ml	UNI EN ISO 7899-2 in alternativa vedi paragrafo 2.3 ⁽¹⁾
Anaerobi sporigeni solfito-riduttori	1	Assente/50ml	UNI EN 26461-2 ⁽¹⁾ in alternativa vedi paragrafo 2.4
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	Assente/250ml	Vedi paragrafo 2.5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	Assente/250ml	UNI EN ISO 16266 in alternativa vedi paragrafo 2.6 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Oppure altri metodi equivalenti appropriatamente validati

2.1 Determinazione della Carica Microbica Totale (CBT)

Seminare in Plate Count Agar (1) volumi di 1 ml di acqua non diluita in quattro piastre di Petri. Incubare due piastre a 37°C ± 1 °C per 24 h ± 2 h e due piastre a 20 °C ± 1° C per 72 h ± 2 h. Procedere quindi alla conta delle colonie e alla relativa numerazione dei microrganismi.



2.2 Ricerca dei coliformi e degli *E. coli*

a) Metodo per insemenzamento in terreno liquido

Seminare due beute provviste di campanula, contenenti 125 ml di Brodo Lattosato a tripla concentrazione (2), rispettivamente con 250 ml di acqua. Incubare a $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ per 48 h ± 2 h. Nel caso di prova presuntiva positiva (intorbidamento del terreno e formazione di gas nella campanula) procedere alle prove di conferma:

- ✓ seminare 0,1 ml della coltura presuntiva in provetta con campanula contenente 10 ml circa di Brodo Lattosio-Verde Brillante-Bile (3) e incubare a $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ per 48 h ± 2 h;
- ✓ seminare 0,1 ml della coltura presuntiva in provetta, come alla lettera a) e incubare a $44^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ per 48 h ± 2 h.

In assenza di formazione di gas nelle due provette di Brodo Lattosio-Verde Brillante-Bile, la prova di conferma risulta negativa (assenza di coliformi).

La presenza di gas nella sola provetta a 37°C denota positività per i coliformi.

La presenza di gas in ambedue le provette (incubate rispettivamente a 37°C e a 44°C) denota positività per i coliformi fecali.

Dalle colture positive in Brodo Lattosio-Verde Brillante-Bile (sia a 37°C che a 44°C) procedere all'isolamento su Mac Conkey Agar (4) e incubare a 37°C per 24h. Dalle colonie acidificanti isolate procedere con le prove biochimiche (H_2S , indolo, ornitina decarbossilasi) e valutare i risultati ottenuti ai fini dell'identificazione dei microrganismi.

b) Metodo per membrane filtranti

Filtrare due aliquote di 250 ml di acqua, ciascuna attraverso una membrana sterile di acetato di cellulosa (pori da $0,45\mu\text{m}$). Porre le due membrane, rispettivamente, su piastre di Agar Lattosato al Tergitolo 7 (AT7) (5) da incubare a $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ per 24 h ± 2 h e di Agar Lattosato al Tergitolo 7 addizionato di Cloruro di Trifeniltetrazolio (AT7 + TTC) (6), da incubare a $44^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ per 24 h ± 2 h. Prelevare le colonie gialle cresciute su AT7 (coliformi presuntivi) e seminarle in provette contenenti campanula e 10 ml di Brodo Lattosio-Verde Brillante-Bile (3). Incubare le provette a $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Contemporaneamente prelevare le colonie gialle fino al rosso scure su AT7 + TTC (coliformi fecali presuntivi) e seminarle in provette contenenti campanula e 10 ml di Brodo Lattosio-Verde Brillante-Bile (3). Incubare le provette a $44^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ per 48 h ± 2 h.


La presenza, dopo incubazione a 36°C , di intorbidamento e gas denota positività per i coliformi.

La presenza, dopo incubazione a 44°C , di intorbidamento e gas denota positività per i coliformi fecali. Dalle colture positive procedere alle prove di conferma come per il metodo in terreno liquido.

2.3 Ricerca degli Streptococchi fecali

a) Metodo per insemenzamento in terreno liquido

Seminare due beute contenenti 125 ml di Brodo Glucosio-Azide (7) a tripla concentrazione rispettivamente con 250 ml di acqua. Incubare a $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ per 48 h ± 2 h. Nel caso di prova presuntiva positiva (intorbidamento del terreno) procedere alle prove di conferma mediante striscio su Agar Bile-Esculina-Azide (8). Incubare a $44^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ per 44h ± 4 h. Considerare positive le colonie nere catalasi negative.



b) Metodo per membrane filtranti

Filtrare due aliquote di 250 ml di acqua, ciascuna attraverso una membrana sterile di acetato di cellulosa (pori da 0,45 μ m). Porre le due membrane, rispettivamente, su piastre di KF streptococcus agar (9) e incubare a 37 °C ± 1 °C per 44h ± 4h. Sottoporre le colonie sospette che si presentano, con centro rosso, più raramente rosse o rosa, alle prove di conferma come per il metodo in terreno liquido.

2.4 Ricerca degli anaerobi sporigeni solfito-riduttori

Riscaldare un'aliquota di 50 ml di acqua a 80 °C per 10 minuti. Raffreddare rapidamente e filtrare per membrana (pori da 0,2 μ m). Porre la membrana su SPS Agar (10) ricoprendo con altri 10 ml di SPS Agar a 45 °C. Incubare a 37 °C ± 1 °C per 24h ± 1h in anaerobiosi. La prova viene considerata positiva quando si sviluppano colonie nere.

Identificazione presuntiva di Clostridium perfrigens: prelevare le colonie sospette (nere con alone nero) e seminarle in provette contenenti 15 ml di Brodo Tioglicollato (11) riscaldato in bagnomaria bollente a 100 °C per 10 minuti e quindi rapidamente raffreddato. Incubare a 37 °C ± 1 °C per 24h ± 2h ed eseguire subcolture in:

- a. Agar Nutritivo (12) a becco di clarino da incubare a 37 °C ± 1 °C per 24h ± 2h in anaerobiosi, per verificare la negatività della catalasi;
- b. provetta di Latte Tornasolato (13) ricoperto con 2 ml di vaselina sterile, da incubare a 37°C per 24–48 h per verificare l'acidificazione e la formazione di un coagulo frammentato.


2.5 Ricerca dello *Staphylococcus aureus*

Filtrare un'aliquota di 250 ml di acqua attraverso membrana sterile di acetato di cellulosa (pori da 0,45 μ m). Porre la membrana su Baird Parker Agar (15) e incubare + 37 °C ± 1 °C per 24 h ± 2 h. Prelevare le colonie sospette (colonie nere generalmente con alone) e seminarle in Brain-Heart Infusion Broth (16). Incubare a 37 °C ± 1 °C per 24 h ± 2 h. Procedere con le prove biochimiche.

2.6 Ricerca di *Pseudomonas aeruginosa*

Filtrare un'aliquota di 250 ml di acqua attraverso membrana sterile di acetato di cellulosa (pori da 0,45 μ m). Porre la membrana su Agar Cetrimide (14) e incubare + 37 °C ± 1 °C per 48 h ± 2 h. Prelevare le colonie sospette (verdi-bluastre e/o fluorescenti agli UV) e trasferirle su nutrient agar a becco di clarino. Incubare a 42 °C ± 0.5 °C per 48 h ± 2 h. Dalla patina procedere alla verifica della positività della ossidasi su cartine alla dimetil-p-fenilendiamina.

In caso di positività al test dell'ossidasi procedere all'identificazione mediante prove biochimiche.



2.7 Parametri da determinare in caso di sospetta contaminazione e metodologia analitica

Parametro da esaminare	Limite alla sorgente	Metodo
Parassiti e Microrganismi patogeni:		
<i>Cryptosporidium e Giardia</i>	Assente/volume filtrato ⁽²⁾	ISO 15553. Water quality – Isolation and identification of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from water ⁽¹⁾
<i>Salmonella</i>	Assente/volume filtrato ⁽²⁾	ISO 19250. Water quality - Detection of <i>Salmonella</i> spp. ⁽¹⁾
<i>Campylobacter</i>	Assente/volume filtrato ⁽²⁾	ISO 17995 Water quality - Detection and enumeration of thermotolerant <i>Campylobacter</i> species
<i>Legionella</i>	Assente/volume filtrato ⁽²⁾	ISO 11731-2. Water quality Detection and enumeration of <i>Legionella</i> ⁽¹⁾
Norovirus e HAV	Assente/volume filtrato ⁽²⁾	ISO/TS 15216-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR Part 2: Method for qualitative detection ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Oppure altri metodi equivalenti appropriatamente validati

⁽²⁾ Il volume filtrato deve essere quello raccomandato nel metodo analitico.

3. Memorandum tecnico

Terreni di coltura

1. AgarStandard (Plate Count Agar)


Triptosio (o equival.)	5,0 g
Estratto di lievito	2,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar	15 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7
Sterilizzare a 121°C per 20'	

2. Brodo Lattosato

Estratto di carne	3,0 g
Peptone (o equival.)	5,0 g
Lattosio	5,0 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	6,7

N.B. – Per l'impiego in questi metodi, il brodo lattosato è concentrato tre volte.

Distribuire in contenitori forniti di campanula di Durnam e sterilizzare in autoclave a 121°C per 15'.



3. Brodo Lattosato al verde Brillante e Bile

Peptone (o equival.)	10 g
Lattosio	10 g
Bile di bue disidrata	20 g
Verde brillante	0,0133 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,2 – 7,4

Distribuire in contenitori forniti di campanula di Durnam e sterilizzare in autoclave a 121°C per 15'.

4. MacConkey Agar


Peptone (o equival.)	17 g
Peptone Proteosio (o equival.)	3,0 g
Lattosio	10 g
Sali biliari n.3	1,5 g
Cloruro di sodio	5,0 g
Agar	13,5 g
Rosso neutro	0,03 g
Cristalvioletto	0,01 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,1
Sterilizzare a 121°C per 20'	

5. TSI Agar (Triplo zucchero Ferro Agar)

Peptone (o equival.)	20 g
Cloruro di sodio	5,0 g
Lattosio	10 g
Glucosio	1,0 g
Tiosolfato di sodio	0,2 g
Solfato d'ammonio ferroso	0,2 g
Agar	13 g
Rosso fenolo	0,025 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,4
Sterilizzare a 121°C per 15'	

6. Acqua triptonata per la dimostrazione dell'Indolo (Indole Nitrite Medium ovvero Trypticase Nitrate Broth)

Tripeptone (o equival.)	20 g
Fosfato bisodico	2,0 g
Glucosio	1,0 g
Agar	1,0 g
Nitrato di potassio	1,0 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,2
Sterilizzare a 121°C per 15'	



7. Brodo di Möller

Peptone Tiotone (o equival.)	20 g
Estratto di carne di bue	2,0 g
Glucosio	0,5 g
Bromo Cresolo Porpora	0,01 g
Rosso Cresolo	0,005 g
Piridoxal	0,005 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	6
Sterilizzare a 121°C per 15'.	

Aggiungere al terreno 1% L- o 2% DL-Ornitina

8. AT 7 (Agar al tergitolo 7)

Proteose peptone (n. 3 Difco)	5,0
Estratto di lievito	3,0
Lattosio	10 g
Blu di Bromotimolo	25 mg
Tergitolo	100 mg
Agar	15 – 20 g secondo il potere gelificante)
Acqua distillata	1000 ml
pH	6,9 ± 0,2
Sterilizzare in autoclave a 121 °C x 15 minuti. Distribuire in piastra.	

9. T 7 – TTC

Come il terreno AT 7 aggiungendo cloruro di trifeniltetrazolio (TTC) mg 35/litro.

L'integrazione va fatta addizionando asetticamente a 1 litro di terreno sterilizzato e raffreddato a 50 °C. 3,5 ml di una soluzione acquosa sterile all'1% di 2.3.5 trifeniltetrazolio cloruro.


10 Brodo Glucosio Azide (Azide Dextrose Broth)

Estratto di carne di bue	4,5 g
Triptosio (o equival.)	15 g
Glucosio	7,5 g
Cloruro di sodio	7,5 g
Azide di sodio	0,2 g
Acqua distillata	1000 ml
Sterilizzare a 121 °C per 15'	

N.B. – Per l'impiego in questi metodi, il Brodo Glucosio Azide è concentrato 3 volte.

11. Bile – Esculina – Azide Agar

Triptone	17 g
Peptone	3,0 g
Estratto di lievito	5,0 g
Ox – Bile disidratata	10 g
Cloruro di sodio	5,0 g
Esculina	1,0g
Citrato ferrico ammoniacale	0,5 g
Azide di sodio	0,15 g
Agar	12-20 g (Secondo il potere gelificante)
Acqua distillata	1000 ml
pH	7,2 ± 0,1
Sterilizzare a 121 °C per 15'	



12. KF Streptococcus agar

Proteose peptone	10 g
Estratto di lievito	10 g
Cloruro di sodio	5,0 g
Sodio glicerofosfato	10 g
Maltosio	20 g
Lattosio	1,0 g
Sodio azide	0,4 g
Porpora di Bromocresolo	15 mg
Agar	20 g
Acqua distillata	1000 ml
pH	7,2 ± 0,2
Sterilizzare in autoclave a 121 °C x 15 minuti. Raffreddare il terreno a 50 °C e aggiungere asetticamente 10 ml di soluzione acquosa sterile all'1% di 2.3.5 trifeniltetrazolio cloruro.	

13. SPS Agar


Solfito di sodio	0,5 g
Solfato di polimixina	0,01 g
Sulfodiazina	0,12 g
Triptosio peptone (o equival.)	15 g
Estratto di lievito	10 g
Agar	13,9 g
Citrato di ferro	0,5 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,0
Sterilizzare in autoclave a 121 °C x 15'.	

14. Brodo Tioglicollato

Cistina	0,5 g
Tioglicollato di sodio	0,75 g
Tiosolfato di sodio	0,1 g
Cloruro di sodio	2,5 g
Fosfato bisodico	5,0 g
Fosfato monopotassico	3,0 g
Cloruro di calcio	0,01 g
Polipeptone (o equival.)	20 g
Agar	0,7 g
Glucosio	7,5 g
Solfato di magnesio	0,1 g
Estratto di lievito	2,5 g
Acqua distillata	1000 ml
pH	7,1

15. Agar nutritivo

Triptosio (o equiv.)	5 g
Estratto di carne di bue	3 g
Agar	15 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	6,8



16. Latte tornasolato (Litmus Milk)

Latte scremato in polvere (Skim Milk)	100 g
Tornasole	0,75 g
Acqua distillata	1000 ml
pH	6,8

17. Agaralla cetrime

Triptosio (o equiv.)	20 g
Cloruro di magnesio	1,4 g
Solfato di potassio	10 g
Agar	13,6 g
Cetrime	0,3 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,2

18. Terreno di King A:

Peptone batteriologico	20 g
Glicerina	10 g
K2SO4 (anidro)	10 g
MgCl2 (anidro)	1,4 g
Agar	12 g
Acqua distillata	1000 ml
pH	7,2

Sterilizzare in autoclave a 121 °C x 15 minuti. Raffreddare facendo solidificare in provetta a becco di clarino.

19. Terreno al bleu di bromotimolo

Peptone (o equival.)	2,0 g
Cloruro di sodio	5,0 g
Fosfato bipotassico	0,3 g
Agar	3 g
Bleu di bromotimolo	0,03 g
Acqua distillata	1.000 ml
pH	7,2

20. Baird ParkerAgar

Triptosio (o equival.)	10,0 g
Estratto di carne di bue	5,0 g
Estratto di lievito	1,0 g
Glicina	12 g
Piruvato di sodio	10,0 g
Cloruro di litio	5,0 g
Agar	20,0 g
Acqua distillata	1000 ml

Aggiungere 10 ml di tellurito di potassio 1% e 50 ml di emulsione di giallo d'uovo pH 7,2



21. Brodo nutritivo

Triptosio (o equival.)	10,0 g
Estratto di carne di bue	5,0 g
Acqua distillata	1000 ml
pH	6,9

22. Agar di Mossel e Martin con mannitolo

Triptosio (o equival.)	10,0 g
Mannitolo	10,0 g
Estratto di lievito	1,5 g
Cloruro di sodio	5 g
Bromocresolporpora	0,015 g
Agar	5,0 g
Acqua distillata	1000 ml
pH	7

15A01419

DECRETO 10 febbraio 2015.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni di alcuni prodotti fitosanitari denominati: Crew 40 SC, Velm, Gat Motion.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

